

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cinque, con la seguente: quattro.

4. 43.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fondersi, con la seguente: unirsi.

4. 44.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: risultanti, con la seguente: derivanti.

4. 45.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: concessi, con la seguente: attribuiti.

4. 46.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sopprimere le parole: d'opera.

4. 47.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 10.

4. 48.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 20.

4. 49.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 30.

4. 50.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 70.

4. 52.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 50, con la seguente: 40.

4. 51.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.

4. 53.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 10.

4. 54.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 20.

4. 55.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 30.

4. 56.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 40.

4. 57.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 50.

4. 58.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 60.

4. 59.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 70.

4. 60.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 80.

4. 61.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire la parola: 100 con la seguente: 90.

4. 62.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sostituire la parola: delibera con la seguente: decide.

4. 63.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sostituire la parola: eseguita con la seguente: effettuata.

4. 64.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sostituire le parole: nei limiti con le seguenti: entro i limiti.

4. 65.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sostituire le parole: tenuto conto con le seguenti: tenendo obbligatoriamente conto.

4. 66.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sopprimere la lettera: a).

4. 81-bis.

La Commissione.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: raggruppamento con la seguente: aggregazione.

4. 69.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

4-bis. (Disposizioni in materia fiscale). 1. Per favorire il processo di aggregazione di cui all'articolo 4, le imposte di registro, ipotecarie e catastali a carico delle imprese, consorzi e cooperative iscritte nell'apposito Albo, sono dovute per gli anni 1997, e 1998 nell'importo forfettario complessivo di un milione di lire.

2. Per le aziende derivanti da operazioni di fusione e/o conferimento, le tasse e i diritti per l'iscrizione della variazione della proprietà e per l'immatricolazione dei veicoli in proprietà o in disponibilità a seguito della fusione e del conferimento, sono dovuti per gli anni 1997 e 1998, nella misura forfettaria complessiva di lire 500.000.

4. 68.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

4-bis. (Disposizioni in materia fiscale). 1. Per favorire il processo di aggregazione di cui all'articolo 4, non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali a carico delle imprese, consorzi e cooperative iscritte nell'apposito Albo.

4. 67.

Ciapusci, Pirovano.

(A.C. 3270 - sezione 4).**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne).

1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera *d*), possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di 1,5 miliardi. Alle suddette iniziative è riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 3, lettera *d*).

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione determina un contingente di autorizzazioni al fine di incrementare il trasporto combinato e di favorire la presenza di nuove attività imprenditoriali nel settore.

3. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative è riservato il 30 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera *d*). Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del

presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.

4. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è esentato dal sistema di tariffa a forcilla previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di settore di cui all'articolo 13-bis del decreto ministeriale 18 novembre 1982.

5. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 3 sono rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 5.**

Al comma 1, sostituire la parola: concessi con la seguente: accordati.

5. 1.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire la parola: quinquennali con la seguente: biennali.

5. 2.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire la parola: quinquennali con la seguente: triennali.

5. 3.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 50.

5. 4.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite con le seguenti: entro il limite.

5. 5.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Alle suddette iniziative con le seguenti: Ai suddetti mutui.

5. 21.

La Commissione.

Sopprimere i commi 2 e 4.

5. 6.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

***5. 7.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

***5. 8.**

Mammola, Bocchino.

Sopprimere il comma 2.

*** 5. 30.**

Ciapusci.

Sopprimere il comma 2.

5. 22.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione può determinare, in funzione dell'andamento della domanda di intermodalità sul mercato, un contingente di autorizzazioni al

fine di incrementare il trasporto combinato e di favorire la presenza di nuove attività imprenditoriali del settore.

***5. 9.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione può determinare, in funzione dell'andamento della domanda di intermodalità sul mercato, un contingente di autorizzazioni al fine di incrementare il trasporto combinato e di favorire la presenza di nuove attività imprenditoriali del settore.

***5. 20.**

Baccini.

Al comma 2, sostituire la parola: favorire con la seguente: consentire.

5. 10.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.

5. 11.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5. 12.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

5. 13.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 15 giorni.

5. 14.

Ciapusci, Pirovano.

Sopprimere il comma 4.

5. 15.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, sostituire la parola: effettuato con la seguente: svolto.

5. 16.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sostituire la parola: esentato con la seguente: esonerato.

5. 17.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sopprimere le parole da: 6 Giugno 1974, n. 298 sino alla fine del comma.

5. 18.

Mammola, Bocchino.

Al comma 4, sopprimere le parole: di settore.

5. 31.

La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: del decreto ministeriale 18 novembre 1982, con le seguenti: del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni,.

5. 23.

La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

5. 19.

Ciapusci, Pirovano.

(A.C. 3270 - sezione 5).

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni).

1. La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'articolo 8 e deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve essere allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.

2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che sono state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, per violazioni al regolamento UE sui tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti, per trasporti abusivi.

3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi di cui all'articolo 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del

finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nonché la radiazione dall'albo degli autotrasportatori.

4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'articolo 3, svolge direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, è soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute al rimborso del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per le finalità previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

6. 2.

Ciapusci, Pirovano.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che sono state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative irrogate dall'Albo degli autotrasportatori o dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per effettuazione di trasporti abusivi, con esclusione di quelle relative a violazioni della normativa sulle tariffe, alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, a violazioni a regolamento europeo, sui tempi di guida e di riposo di conducenti di veicoli pesanti.

6. 3.

Ciapusci, Pirovano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Non sono ammissibili le domande presentate da imprese o raggruppamenti che siano stati oggetto di sanzioni disciplinari superiori alla censura comminate dai Comitati Provinciali dell'Albo degli autotrasportatori ovvero sanzioni penali per violazione degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298.

6. 4.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2, dopo le parole: per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie *aggiungere le seguenti:* e che non abbiano applicato il contratto nazionale

6. 9

Boghetta, Eduardo Bruno.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, sostituire le parole: al regolamento UE, sui tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti, *con le seguenti:* al regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

6. 11 *(Nuova formulazione).*

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: al regolamento UE, sui tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti, per trasporti abusivi *con le seguenti:* al regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

6. 11.

La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole: 1997-1999 *con le seguenti:* 1998-2000.

6. 5.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,
Alborghetti, Bosco.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 6.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,
Alborghetti, Bosco, Terzi.

Al comma 5, sostituire le parole: le riversano al bilancio dello Stato *con le seguenti:* le destinano comunque alle finalità di cui alla presente legge.

6. 7.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,
Alborghetti, Bosco, Terzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera *d)* dell'articolo 1 della presente legge.

***6. 8.**

Ciapusci, Pirovano, Chincarini,
Alborghetti, Bosco, Terzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera *d)*, dell'articolo 1 della presente legge.

***6. 10**

Pezzoli.

Aggiungere il seguente comma:

7. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituita dalla seguente:

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 8; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 18 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

6. 111.

Bastianoni.

(A.C. 3270 - sezione 6).

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Disposizioni diverse).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi;

b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;

c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale degli operatori.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;

b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime;

c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina.

3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo procede all'adozione del decreto legislativo.

4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento del sistema di tariffe a forcilla di cui alla legge 6 giugno

1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento un apposito progetto ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento è definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, può assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.

7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

*7. 1.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Terzi.

Sopprimerlo.

***7. 3.**

Baccini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

***7. 4.**

La Commissione.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

*** 7. 5.**

Ciapusci.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sistema autorizzatorio aggiungere le seguenti: e tariffario.

7. 6.

Ciapusci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada: incidenti, consumi energetici, congestione, effetti della liberalizzazione.

7. 2.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un apposito progetto ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni con le seguenti: ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime.

7. 7.

La Commissione.

(A.C. 3270 - sezione 7).

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo presiede, anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:

a) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;

b) un componente designato dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a dirigente;

c) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;

e) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

f) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

g) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

h) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché l'importo delle indennità e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

8. 1.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) sette componenti, indicati dalle associazioni provinciali.

Conseguentemente sopprimere la lettera h).

8. 2.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: cinque associazioni più rappresentative fino alla fine, con le seguenti: associazioni provinciali della categoria degli autotrasportatori per conto terzi.

8. 3.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: cinque, con la seguente: tre.

8. 4.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8. 5.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le proposte al CIPE vengono trasmesse dal Ministero dei trasporti alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere".

8. 8

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere, valutato in 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente utilizzando le corrispondenti proie-

zioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.

8. 10.

La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole 1997 con le seguenti: 1998.

8. 6.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.

8. 7.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Ministero, per l'esame delle proposte pervenute e per l'emanazione delle direttive e provvedimenti su tutta la materia, si avvarrà, oltre che delle proprie strutture, di un proprio gruppo di esperti, esterni al Ministero e allo stesso Comitato Centrale per l'autotrasporto.

8. 9.

Boghetta, Eduardo Bruno.

(A.C. 3270 - sezione 8).

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Interporti).

1. Al fine di consentire il completamento delle procedure previste dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei

trasporti e della navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree depresse, con riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse.

2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati e per l'incremento del trasporto combinato sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il trasporto delle merci in Italia da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: combinato aggiungere: tenuto conto

della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei Piani Quadro o di altri strumenti di pianificazione regionale approvati.

9. 1.

Becchetti, Mammola.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 1999.

9. 2.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.;

9. 7.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: 1997 con le seguenti: 1998.

9. 3.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Al comma 3, sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 1999.

9. 4.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Al comma 3, sostituire le parole: 1999 con le seguenti: 2000.

9. 5.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Al comma 3, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.

9. 6.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

(A.C. 3270 - sezione 9).**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. Si intendono applicabili le disposizioni di cui al citato comma 100.

2. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con

pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1997, 1998 e 1999 con le seguenti: 1998, 1999 e 2000.

10. 1.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contabile aggiungere il seguente periodo: A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulano un'apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. 5.

La Commissione.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di merci per

conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. 6.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire la parola: 1997 con la seguente: 1998.

10. 2.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. 7.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.

10. 3.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Al comma 3, sostituire le parole: 1997 con le seguenti: 1998.

10. 4.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

10-bis. (Abrogazione di norme). A partire dal 1° luglio 1998, le disposizioni contenute nel titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono abrogate.

10. 01.

Ciapusci, Pirovano.

(A.C. 3270 - sezione 10).

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Modifiche al codice della strada).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste all'articolo 61 »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili e comunque nei limiti dell'articolo 61, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi ».

2. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:

a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera;

b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, effettuati mediante idonee selle di contenimento installate sui veicoli mezzi d'opera.

3. L'articolo 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

11. 5.

Ciapusci, Pirovano, Chincarini, Alborghetti, Bosco.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), dopo le parole: blocchi di pietra naturali o di manufatti, aggiungere la parola: prefabbricati.

11. 1.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'articolo 61.

11. 2.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis), sopprimere le parole: e comunque nei limiti dell'articolo 61.

11. 3.

Mammola, Bocchino.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: effettuate con la seguente: trasportati.

11. 6.

La Commissione.

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

c) quelli d'impiego o di risulta dell'edilizia prefabbricata effettuati mediante idonei veicoli o complessi dotati di particolari attrezzature per il carico e/o trasporto installate sui veicoli e mezzi d'opera.

11. 4.

Mammola, Bocchino.

(A.C. 3270 - sezione 11).

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3270, recante interventi per la ristrutturazione

dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità,

impegna il Governo

a rendere disponibili tutte le somme, stanziare per l'autotrasporto nel corso dell'anno 1997, per le finalità previste dal provvedimento in esame.

(9/3270/1).

Ciapusci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3270, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

tenuto conto che l'articolo 7, comma 2, lettera a), prevede l'introduzione di un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose;

impegna il Governo

a rilasciare le nuove autorizzazioni tenendo conto del numero delle licenze restituite a seguito dell'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

(9/3270/2).

Alborghetti, Ciapusci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3270, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

tenuto conto che l'articolo 7, comma 2, lettera a), prevede l'introduzione di un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose;

impegna il Governo

a rilasciare le nuove autorizzazioni nello stesso numero delle licenze restituite a

seguito dell'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

(9/3270/3).

Chincarini, Ciapusci.

La Camera,

preso atto di quanto proposto dall'articolo 9 del disegno di legge n. 3270-A in ordine a provvedimenti attuativi della legge n. 240 del 1990 e degli impegni di progetto e di piano previsti — in particolare — dai commi 2, 3 e 4 del citato articolo;

preso altresì atto delle preoccupazioni e delle proposte rese note in questi giorni dalla Assointerporti circa le carenze complessive di taluni snodi logistici nel nostro paese e la conseguente necessità di meglio focalizzare e concentrare gli interventi finanziari nei prossimi anni, da iscrivere nel piano quinquennale di cui all'articolo 2 della legge n. 240 del 1990;

preso inoltre atto che, in queste settimane, le competenti Commissioni parlamentari hanno proposto condizioni di rilievo in ordine alla approvazione dell' "Addendum" al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato spa anche in relazione al capitolo degli investimenti per l'intermodalità (interporti di Parma, Lacciarella, Modena, Cesena, Massa Carrara, La Spezia, Ravenna, Roma e territorio/area, nonché interventi per piattaforme logistiche e reti di impianti);

ricordato che la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio indica, tra le altre, le priorità della creazione e dello sviluppo di collegamenti, maglie principali ed interconnessioni atti ad eliminare le strozzature, a ultimare i raccordi mancanti e a completare i grandi assi; della possibilità di combinare al meglio ed integrare fra di loro i diversi modi di trasporto; dell'integrazione della dimensione ambientale nell'attuazione e nello sviluppo della rete; della realizzazione progressiva della interoperabilità degli elementi della rete; dell'ottimizzazione delle capacità e dell'efficienza delle infrastrut-

ture esistenti; dello sviluppo e dell'attuazione di sistemi di gestione e di controllo del traffico sulla rete e di informazione dell'utente, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle infrastrutture;

impegna il Governo

a valutare con grande attenzione le richieste poste in essere dall'Associazione italiana interporti circa la necessità di concentrare le risorse sulle grandi direttrici di traffico continentali, con specifica attenzione alla provenienza dai mercati interni dell'Europa centro-settentrionale;

a valutare con grande attenzione dati e mutamenti — di forte crescita complessiva e previsionale — proposti dalle società di gestione interporto dell'area adriatica, anche in ottemperanza al protocollo d'intesa stipulato da Governo, regione Veneto e Interporto spa di Padova in data 1° agosto 1997;

a considerare con molta attenzione — e conseguenti impegni per le Ferrovie dello Stato spa — le possibili connessioni a rete tra interporto di Padova, porto-interporto di Rovigo, porto-interporto di Venezia, porto di Chioggia e "reti metropolitane" di trasporto pubblico di massa, da realizzare con la vigente legislazione.

(9/3270/4).

Saonara, Ruzzante.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3270, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità,

impegna il Governo

affinché in sede di attuazione dell'articolo 11 della presente legge no siano assunte idonee iniziative per la rigorosa tutela della sicurezza della circolazione stradale, nonché dei profili ambientali con-